Procedimento Uniario n. 136 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente rel.
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott. Federica Colantonio	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

De Felicibus Paola, Di Fabio Christian, Mazelli Sofia e Scognamiglio Giovanni elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Matteucci che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso

nei confronti di

CERBERO SRL elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Ciccolini del foro di Roma che la rappresenta e difende giusto mandato allegato alla memoria difensiva

con l'intervento di

Vignati Daniele elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emilio Maiocchi del foro di Lodi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'11/10/2026 i signori De Felicibus Paola, Di Fabio Christian, Mazelli Sofia e Scognamiglio Giovanni chiedevano l'apertura della liquidazione giudiziale della società CERBERO SRL di cui sono creditori, rispettivamente, della

somma di € 11.593,84, di € 7.580,50, di € 8.469,79 e di € 5.951,80 in virtù di decreti ingiuntivi del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara nn. 205/2026, 78/2026, 77/2026 e 50/2026 dichiarati esecutivi per mancata opposizione.

Analogo ricorso proponeva in data 29/10/2026 il sig. Vignati Daniele per crediti di lavoro portati nel decreto ingiuntivo definitivo n. 184/2025 emesso in suo favore dal Tribunale di Piacenza e successivo precetto per complessi € 2.922,23.

Con memoria del 12/11/2026 si costituiva in giudizio la società resistente che, peraltro, non compariva all'udienza fissata per il medesimo giorno la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso formulato dal Vignati Daniele e chiedeva termine per il deposito di ulteriore documentazione o l'istanza per l'accesso a strumenti di regolazione della crisi/insolvenza.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che i ricorsi dei signori De Felicibus Paola, Di Fabio Christian, Mazelli Sofia e Scognamiglio Giovanni risultano ritualmente notificati alla debitrice a mezzo pec dalla Cancelleria in data 14/10/2026 per cui – essendo risultato rispettato il termine a comparire indicato dall'art. 41 comma 2° del CCII - la richiesta di rinvio formulata dal procuratore della società resistente non merita accoglimento;

rilevato, nel merito, che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di commercio al dettaglio di arredamenti;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto dai bilanci della società resistente acquisiti risulta che negli esercizi 2023 e 2024 sono state superate le soglie indicate dall'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI afferenti sia l'attivo patrimoniale che i ricavi;

considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

rilevato in merito che secondo l'orientamento univoco dei Giudici di legittimità l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l'apertura della liquidazione giudiziale) non indica un 'fatto' (cioè un avvenimento puntuale) bensì "uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità" (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale "uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi 'normali', ai propri debiti" (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del 11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale; e ciò in quanto lo stato di insolvenza "prescinde dal numero dei creditori" (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza "allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari" (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004). Più di recente, la Cassazione si è pronunciata in ordine al presupposto (oggettivo) dello stato di insolvenza e alla (connessa) questione della sua configurabilità nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1069 del 20/01/2020). Con tale pronuncia si è chiarito che il significato oggettivo dell'insolvenza, rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., "deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche", valutazione che "sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore". Quanto ai debiti, il relativo computo deve tener conto anche dei dati "emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili". In ordine all'attivo, al fine della relativa determinazione, "i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore

contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti". Ai fini della declaratoria del fallimento, inoltre, è irrilevante la consistenza immobiliare del debitore, ove la stessa "non consenta, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel quantum, con la relativa liquidazione". Ciò che importa è, piuttosto, la "mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute" con la conseguenza che "lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili". Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della declaratoria di fallimento "è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni", eventuali protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti "non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto", con la conseguenza che "lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti" (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006).

rilevato, nella fattispecie, che dagli atti risulta:

- che la debitrice non ha soddisfatto i crediti degli istanti, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che la resistente presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per superiori a 106.000,00 euro (parte dei quali riferiti all'anno 2024) e debiti verso l'INPS superiori a 98.000,00 euro;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CERBERO SRL con sede in VIA TIBURTINA VALERIA, 314 PESCARA (C.F. 02348070687)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Nicola Pio Campanile (C.F. CMPNLP81H19H926A), con studio in Pescara, Via Alfonso Di Vestea 15, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose

sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 16/03/2027 ore 09:30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle

domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 17/11/2026

Il Presidente est.

dott. Elio Bongrazio